

SENATO DELLA REPUBBLICA

I C O M M I S S I O N E

(Affari della Presidenza del Consiglio
e dell'interno)

RIUNIONE DEL 20 APRILE 1950

(40ª in sede deliberante)

Presidenza del Presidente MERLIN UMBERTO

INDICE

Disegni di legge:

(Approvazione)

« Temporanea elevazione del limite massimo di età per i pubblici concorsi » (N. 584-B)
(Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati):

PRESIDENTE Pag. 339

(Discussione e approvazione)

« Per il mantenimento in servizio dei reduci, orfani e vedove di guerra nelle pubbliche amministrazioni e nelle imprese private » (N. 792) (Approvato dalla Camera dei deputati):

RIZZO Domenico, relatore . . . 340, 342, 343

MARTINO, Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio 341, 342, 343

BISORI 342

La riunione ha inizio alle ore 10.

Sono presenti i senatori: Baracco, Bergamini, Bergmann, Bisori, Bocconi, Boggiano Pico, Canaletti Gaudenti, Ciccolungo, Donati, D'Onofrio, Fantoni, Ghidini, Lepore, Locatelli, Lodato, Menotti, Merlin Umberto, Minio,

Minoja, Montagnani, Raffeiner, Riccio, Rizzo Domenico, Romita, Ruini, Sacco, Terracini e Venditti.

È presente altresì l'onorevole Martino, Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio.

Approvazione del disegno di legge d'iniziativa del senatore Riccio: « Temporanea elevazione del limite massimo di età per i pubblici concorsi » (N. 284-B) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Temporanea elevazione del limite massimo di età per i pubblici concorsi ».

Questo disegno di legge, già approvato dalla nostra Commissione, è stato modificato dalla Commissione della Camera dei deputati. Ricordo che, a norma del Regolamento, la discussione verterà soltanto sugli emendamenti approvati dalla Camera dei deputati.

All'articolo 1 dopo le parole « ai concorsi pubblici » sono state aggiunte le altre « e per le nomine dirette nei casi previsti dalla legge ». Ritengo che, trattandosi di un semplice chiarimento, tale emendamento possa essere senza altro accettato. Lo pongo pertanto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 1 nel testo modificato:

Art. 1.

Il limite massimo di età, stabilito dai vigenti ordinamenti, compresi quelli speciali, per l'ammissione ai concorsi pubblici e per le no-

mine dirette nei casi previsti dalla legge, nelle Amministrazioni dello Stato e degli Enti pubblici, nonchè delle aziende dipendenti, è elevato di cinque anni, sino al 31 dicembre 1954.

L'elevazione del limite massimo di età prevista dal precedente comma si cumula con quelle previste da ogni altra disposizione in vigore, purchè complessivamente non superino i quarantacinque anni.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

All'articolo 2, la Commissione della Camera ha poi ritenuto opportuno aggiungere il seguente comma: « L'Amministrazione che ha bandito il concorso deve darne immediata notizia con gli stessi mezzi di pubblicità adottati per il bando ».

Si potrebbe osservare che tale disposizione è superflua e che non costituisce materia di legge. Tuttavia, al fine di fare entrare in vigore celermente il provvedimento, propongo alla Commissione di approvare anche questo emendamento.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Dò lettura dell'articolo 2 nel testo modificato:

Art. 2.

Le disposizioni del precedente articolo si applicano anche per l'ammissione ai concorsi pubblici che alla data di entrata in vigore della presente legge siano stati già indetti, sempre che alla data medesima non sia scaduto il termine per la presentazione delle domande. In tal caso il termine predetto è prorogato di trenta giorni.

L'Amministrazione che ha bandito il concorso deve darne immediata notizia con gli stessi mezzi di pubblicità adottati per il bando.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Piasenti e Ferrarese: « Per il mantenimento in servizio dei reduci, orfani e vedove di guerra nelle pubbliche amministrazioni e nelle imprese private » (Numero 792) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Per il mantenimento in servizio dei reduci, orfani e vedove di guerra nelle amministrazioni e nelle imprese private ».

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Rizzo Domenico.

RIZZO DOMENICO, *relatore*. Con decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, numero 453, veniva regolata l'assunzione obbligatoria dei reduci di guerra nel personale non di ruolo delle pubbliche amministrazioni e nelle imprese private. Si stabiliva con tale provvedimento che la percentuale delle assunzioni in favore dei mutilati, invalidi e combattenti della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione, nonchè dei patrioti, dei militari e civili reduci dalla prigionia, dei deportati dal nemico e degli orfani e delle vedove dei caduti doveva essere del 50 per cento. La durata del provvedimento era stabilita in due anni: e in esso, tra l'altro, era previsto che il Ministero dell'assistenza post-bellica potesse sollecitare l'intervento degli organi ispettivi del Ministero del lavoro nei casi in cui le disposizioni non fossero osservate ed erano fissate le sanzioni a carico dei datori di lavoro inosservanti. Tale decreto legislativo luogotenenziale, essendo stato emanato in base al decreto del 6 giugno 1944 che conferiva pieno potere legislativo all'esecutivo, non fu sottoposto a ratifica.

Successivamente, prima della scadenza del termine posto dallo stesso decreto luogotenenziale n. 453, fu emanato un decreto del Capo provvisorio dello Stato, 5 agosto 1947, n. 844, che ne prorogò l'efficacia fino al 31 dicembre 1949. L'articolo 2, però, di questo nuovo testo legislativo stabilì l'estensione dei benefici previsti dagli articoli 1 e 2 del decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, nu-

mero 453, a tutti gli orfani e vedove dei caduti in guerra. Il decreto legislativo 5 agosto 1947, n. 844, fu presentato al Parlamento per la ratifica, che fu accordata dalla Commissione competente della Camera dei deputati con due modifiche. Si stabilì, cioè, una ulteriore proroga del termine di validità fino al 31 dicembre 1951 e si fissò l'estensione dei benefici agli invalidi e ai mutilati civili. Così modificata la dizione del decreto legislativo luogotenenziale del 4 agosto 1945, il decreto del Capo provvisorio dello Stato è stato trasmesso alla Commissione speciale del Senato. Questa però ebbe ad osservare (precisamente su mio rilievo) come non apparisse corretto prorogare la validità di una disposizione legislativa non più in vigore, dato che il decreto legislativo n. 844 aveva cessato di avere efficacia il 31 dicembre 1949.

Pertanto, la Commissione speciale del Senato respinse le modifiche introdotte dalla Camera dei deputati e si limitò a ratificare il decreto legislativo nel suo testo originario.

Nel frattempo i deputati Piasenti e Ferrarese avevano presentato un disegno di legge intitolato: « Per il mantenimento in servizio dei reduci, orfani e vedove di guerra nelle pubbliche amministrazioni e nelle imprese private ». Questa proposta di legge, approvata dalla prima Commissione permanente della Camera dei deputati, e tenuta in sospeso presso la nostra Commissione in attesa delle decisioni della Commissione speciale per la ratifica dei decreti legge, viene, ora, all'ordine del giorno della seduta odierna.

In ordine a tale proposta di legge devo fare alcuni rilievi. Il primo riguarda il titolo del provvedimento, che non mi pare molto preciso. Infatti, la dizione « per il mantenimento in servizio dei reduci, orfani e vedove di guerra nelle pubbliche amministrazioni e nelle imprese private », sembra adombrare il pericolo che, essendo scaduti i termini fissati dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, n. 844, l'ulteriore mantenimento in servizio non sia obbligatorio a favore delle persone che hanno usufruito del beneficio. Viceversa è certo che il termine del 31 dicembre 1949 riguardava l'obbligo delle assunzioni da parte delle pubbliche amministrazioni e delle imprese private e non voleva essere limitativo

della permanenza in servizio di coloro che erano stati assunti. Pertanto, per maggiore esattezza, proporrei di modificare il titolo del provvedimento nel senso di ritornare alla dizione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 844, e cioè: « Per l'assunzione e il mantenimento obbligatorio in servizio dei reduci, orfani e vedove di guerra nelle pubbliche amministrazioni e nelle imprese private ».

Altro rilievo riguarda l'articolo 1, che è del seguente tenore: « Il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato in data 5 agosto 1947, n. 844, viene prorogato a tutti gli effetti fino al 31 dicembre 1950 ». Richiamo l'attenzione dei colleghi su questa data del 31 dicembre 1950 per ricordare che la modifica introdotta dalla Camera in sede di ratifica del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 844, prorogava l'efficacia del decreto fino al 31 dicembre 1951. Mi sembrerebbe opportuno, quindi, che questo disegno di legge prevedesse lo stesso termine che l'altro ramo del Parlamento aveva ritenuto di fissare. Per soddisfare, poi, per quanto superflualmente, l'esigenza dei deputati Piasenti e Ferrarese si potrebbe anche aggiungere: « fermo restando il mantenimento in servizio degli assunti ».

Manca, infine, nell'odierno progetto di legge l'estensione dei benefici alle vedove, agli orfani e ai mutilati civili per fatti di guerra. Non vedo la ragione di escludere questi elementi e quindi ritengo che sia doveroso modificare la dizione del decreto del 1945 secondo il testo proposto dalla Camera dei deputati in sede di ratifica.

Con queste osservazioni, che si potrebbero tradurre in emendamenti, propongo alla Commissione l'approvazione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Piasenti e Ferrarese.

MARTINO, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Per quanto riguarda la fondamentale perplessità del relatore, ricordo che esiste un decreto legislativo del 2 marzo 1948, n. 135, che estende i benefici alle categorie di civili. Ritengo quindi che si possa sollevare ogni dubbio prospettato dal relatore adottando un testo per l'articolo 1 del seguente tenore: « La efficacia delle disposizioni del decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 453, e successive modificazioni, è richiamata in vigore fino al 31 dicembre 1950 ».

Mi preme inoltre far rilevare che il decreto n. 135 si intitola: « Applicabilità ai mutilati ed invalidi civili e ai congiunti dei caduti civili per fatti di guerra dei benefici spettanti ai mutilati, agli invalidi di guerra e ai congiunti dei caduti in guerra ». Quindi il decreto legislativo del 5 agosto 1947, n. 844, modificato dalla Camera dei deputati in sede di ratifica con un emendamento che non fu accettato dal Senato, viene ad essere superato da questa nuova proposta in quanto probabilmente chi propose la ratifica con quelle modifiche non tenne appunto presente il decreto legislativo n. 135. Il decreto legislativo luogotenenziale n. 453, come ha già detto il relatore, fu prorogato con successivo decreto legislativo di altri due anni estendendo però il beneficio a tutti gli orfani e vedove dei caduti in guerra. Per questo motivo il decreto legislativo 5 agosto 1947, n. 644, porta come titolo: « Proroga e modifica del decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 453 . . . ecc. ». Questa modificazione fu apportata perchè in sede di applicazione del decreto legislativo n. 453, fu prospettato il dubbio che le disposizioni si applicassero solo agli orfani e alle vedove di questa ultima guerra e che non avessero valore per le vedove e gli orfani della guerra 1915-1918.

Ricordo, a questo proposito, che venne da me una delegazione di vedove della guerra del 1915-18 per chiedermi l'estensione dei benefici alla loro categoria. Io risposi allora che non vi potevano essere dubbi sul loro diritto a godere di questi benefici; tuttavia, nel prorogare il decreto legislativo, si ritenne opportuno, per maggiore chiarezza, apportare questa modificazione.

Oggi noi non facciamo che ulteriormente prorogare l'efficacia del decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 453. Per quanto riguarda la formula penso che qualche autorevole membro della Commissione possa trovarne una più felice, ma, come ripeto, a me soprattutto stava a cuore il rassicurare il relatore e di togliergli ogni dubbio circa la estensione di questi benefici alla categoria delle vittime civili della guerra, estensione già in atto per mezzo di uno specifico decreto legislativo. Pertanto, se noi proroghiamo il decreto legislativo del 5 agosto 1947, n. 844,

automaticamente proroghiamo questi benefici anche per gli invalidi civili della guerra.

BISORI. Ritengo che l'articolo 1 potrebbe essere — al fine di una maggiore precisione di forma — così formulato: « Le disposizioni del decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 453, e successive modificazioni, sono richiamate in vigore ed avranno effetto fino al 31 dicembre 1951 ».

MARTINO, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Accetto la dizione proposta dal senatore Bisori.

RIZZO DOMENICO, *relatore*. Devo dichiarare che le difficoltà sostanziali da me prospettate sono superate dall'esistenza del decreto legislativo n. 135. Restano però alcune preoccupazioni di carattere formale.

Tutti d'accordo nella opportunità di estendere i benefici in discussione ai mutilati ed invalidi civili della guerra ed ai congiunti di costoro; e non dubito che dal punto di vista formale possiamo richiamare in vigore le disposizioni del decreto del 1945 prorogato poi al 1947, dando a queste norme validità ed efficacia fino al 31 dicembre 1951. Ma mi sembra che se ci limitassimo a questo noi non terremmo conto della legge n. 135 e mi par necessario trovare una formula nella quale sia chiarito che noi richiamiamo in vigore le disposizioni del 1945, ferma restando la maggiore estensione della legge n. 135.

MARTINO, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Sono d'accordo con il relatore sulla sostanza di quanto ha detto, ma mi preoccupo della difficoltà di trovare una dizione su cui la Camera dei deputati non trovi nulla, formalmente, da eccepire. Io ritengo che siccome il decreto del 1935 è intitolato: « Applicabilità ai mutilati ed invalidi civili ed ai congiunti dei caduti civili per fatti di guerra dei benefici spettanti ai mutilati ed invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra », è chiaro che quando si proroga la validità del decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 453, è automaticamente prolungata la validità del decreto legislativo 2 marzo 1948, in quanto questa legge parla di applicabilità dei benefici senza limiti di tempo; quindi, finchè sono validi i benefici per i mutilati di guerra e categorie assimilate, sono anche validi i benefici per i mutilati civili e categorie

assimilate. Pertanto mi sembra superfluo fare riferimento anche al decreto legislativo n. 135.

RIZZO DOMENICO, *relatore*. Non dubito che sia nell'intendimento del Governo interpretare la disposizione di legge nel senso che sostiene il Sottosegretario Martino. Debbo fare però presente che la disposizione di legge non vale solo per le pubbliche amministrazioni ma vale anche per le imprese private; dobbiamo quindi preoccuparci di quella che può essere l'interpretazione interessata dei datori di lavoro che non sono la pubblica amministrazione. Per una esigenza di chiarezza debbo far rilevare poi che non mi preoccupa il pensiero del rinvio alla Camera. Esso sarà necessario non per questa ragione di forma, ma per una ragione di termini, che dal 31 dicembre 1950 si spostano al 1951, in conformità a quella che era stata la proposta della Camera in sede di ratifica. Pertanto, dovendo modificare la sostanza, non guasta raffinare la forma. Ciò che mi rende perplesso è il fatto che noi richiamiamo in vigore delle disposizioni decadute, quelle del '45 e quelle modificatrici del decreto del 1947, ed intendiamo pure dire che sono applicabili a queste disposizioni che richiamiamo in vigore anche le norme della legge generale, cioè di quella legge n. 135 la quale ha esteso l'applicabilità dei benefici ad altre categorie. Questo è il pensiero del Governo condiviso dalla Commissione. Ma, a stare alla lettera del disegno di legge, che cosa si verificherà? Che noi produrremo, posteriormente al 31 marzo 1948, una legge a contenuto limitativo delle categorie previste da quel decreto. Come si farà ad intendere che la disposizione posteriore più restrittiva si dilata alla stregua della disposizione anteriore? Non si potrà intendere questo secondo provvedimento come modifica implicita del precedente? Siccome questo è fuori dell'intendimento di tutti, perchè dovranno beneficiare di questo provvedimento tutte le categorie considerate nel decreto del '48, mi sembrerebbe più opportuno e più prudente richiamare in questa legge anche l'estensione fatta con il decreto del 1948 che non può rientrare fra le specifiche modificazioni dell'originario decreto del '45 ap-

punto per la sua più ampia sfera di applicazione.

MARTINO, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Ma esso estende ed applica a determinate categorie i benefici derivanti dalla legge 1945.

RIZZO DOMENICO, *relatore*. Ma se questo provvedimento non esiste più, non è operante, quando andremo a richiamarlo in vigore mi sembra che non si possa prescindere dal richiamare pure l'estensione portata dal decreto del 1948.

MARTINO, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Se questa è la unica ragione e la Commissione l'accetta, non ho nulla in contrario, però ripeto si tratta di dare la validità a determinate norme indipendentemente dal fatto che esistano delle norme cogenti diverse che sono tutt'ora valide e chiare, e che come avevano valore in passato seguiranno ad avere vigore per il presente. Si tratta di due disposizioni di carattere diverso, una delle quali estende ad una categoria i benefici che il legislatore aveva concesso ad altre categorie, mentre con l'altra si prorogano nel tempo i benefici.

RIZZO DOMENICO, *relatore*. Propongo la seguente nuova formulazione dell'articolo 1:

« Le disposizioni del decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 453, e successive modificazioni di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, n. 844, relative all'assunzione obbligatoria dei reduci, orfani e vedove di guerra nelle pubbliche amministrazioni e nelle imprese private, sono richiamate in vigore fino al 31 dicembre 1951, con le estensioni di cui al decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 135 ».

PRESIDENTE. Se non si fanno altre osservazioni, metto in votazione il titolo del disegno di legge così modificato: « Assunzione obbligatoria e mantenimento in servizio dei reduci, orfani e vedove di guerra nelle pubbliche amministrazioni e nelle imprese private ».

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(E approvato).

Metto ora in votazione gli articoli, nel testo modificato:

Art. 1.

Le disposizioni del decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 453, e successive modificazioni di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, n. 844, relative all'assunzione obbligatoria dei reduci, orfani e vedove di guerra nelle pubbliche amministrazioni e nelle imprese private, sono richiamate in vigore fino al 31 dicembre 1951, con le estensioni di cui al decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 135.

(È approvato).

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(È approvato).

Metto in votazione il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

La riunione termina alle ore 12.